

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Separazione tra coniugi: se il dissenso unilaterale alla revoca interviene dopo che i coniugi hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione alle condizioni stabilite (ma prima del decreto di omologa), la revoca è irrilevante.

Annotazione a [Tribunale di Avezzano, decreto di omologa della separazione, 19 dicembre 2013 Rg. 1618/2013](#)

Contributo di **Manuela RINALDI**

Con il decreto di omologa che si commenta il Tribunale di Avezzano, nella persona del Presidente del Tribunale, è intervenuto sulla problematica della revocabilità del consenso alla separazione tra coniugi che, dagli stessi, sia stato prestato all'udienza presidenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 711 c.p.c.¹, ma prima dell'atto di omologazione.

¹ Art. 711 c.p.c.- Separazione consensuale - Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708.

Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente. Cfr. Cass. Civ, sez. I, sentenza 8 maggio 2008, n. 11489 in Altalex Massimario

Tale problematica è legata alla natura giuridica riconosciuta all'accordo stesso che sorregge la separazione consensuale nonché al rapporto tra quest'ultimo ed il decreto di omologazione.

Nel provvedimento in oggetto, ricordando ed aderendo a precedenti giurisprudenziali² viene ricordato che l'accordo di separazione ha natura giuridica di atto essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente.

Atto che rappresenta uno dei momenti di più significativa emersione della negozialità nel diritto di famiglia (cfr. sentenze cit. in nota 2).

La separazione dei coniugi ha quale fonte il consenso manifestato dagli stessi davanti al Presidente del Tribunale.

L'omologazione è una mera condizione di efficacia delle pattuizioni che rappresentano un negozio giuridico perfetto ed autonomo³.

Nel caso di specie deducendo una delle parti la scarsa convenienza economica dell'accordo sottoscritto in condizioni di non piena convinzione, si fa leva sulla propria indecisione all'accettazione di un accordo consensuale pur non revocando il consenso alla separazione.

Tale questione non può interferire sul procedimento di omologazione, essendo i patti sottoscritti non contrari alla legge o all'ordine pubblico.

Pertanto, letto l'articolo 711 c.p.c. si decreta l'omologa della separazione dei coniugi alle pattuite condizioni ordinando che il decreto venga trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ex DPR n. 396/2000 (art. 69 lett. d) all'ufficiale di stato civile.

² Cfr. sul punto Cass. n. 17607/2003; Cass. n. 7450/2008; Cass. n. 10932/2008; Cass. n. 24321/2007; Cass. n. 6625/2005; Cass. n. 17902/2004.

³ Sul punto cfr. Cass. n. 10932/2008; Cass. n. 9174/2008.

